

Titolo I - Profili generali**Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema**

L'Associazione è denominata

**"Pubblica Assistenza S.O.S. LAMBRATE
Organizzazione di Volontariato"**

o anche, in forma breve,

"S.O.S. LAMBRATE ODV"

con sede nel comune di Milano, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "ODV" che ne costituisce peculiare segno distintivo e sarà spendibile, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche denominato RUNTS) istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Il trasferimento della sede legale, all'interno del Comune di Milano, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'indirizzo della sede sociale potrà essere variato, nel Comune di Milano, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione ha facoltà di istituire altrove una o più sezioni dell'Associazione e di sopprimerle.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 105/2018, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce rossa inclinata verso destra, con all'interno le tre lettere "S" "O" "S" e lateralmente la scritta LAMBRATE.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari iscritti.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto,

ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione volge il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura, della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e delle attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h. collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/2017;
- b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/2017;

- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui alla lettera w) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- j. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Art. 4bis - Azioni conseguenti

In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario, di trasporto e soccorso in emergenza urgenza e di trasporto farmaci ed emoderivati;
- c. servizi di trasporto sociosanitario;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica e ambulatoriali direttamente o

- in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione e/o trasporto di sangue e organi;
 - g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze nazionali;
 - o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 4ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al precedente articolo 4, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'Organo di Amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per

cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigenti per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Si possono iscrivere all'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
- essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia;
- non aver riportato alcuna condanna, anche non definitiva, ed ivi comprese quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto non colposo contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o per i delitti di cui all'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990, ovvero per delitti riguardanti

l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. La preclusione prevista da questo paragrafo non si applica nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione

Chi intende iscriversi all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un Socio appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

Il Consiglio, o il Socio a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e delibera in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione motivata all'interessato. In caso di accoglimento, l'iscritto assume la qualifica di Volontario.

Il Consiglio, su proposta di un suo componente, valuta l'assegnazione della qualifica di Socio ai Volontari che abbiano partecipato attivamente alla vita associativa per almeno 12 mesi a decorrere dalla prima attività svolta a servizio dell'Associazione.

In caso di conferimento della qualifica di Socio, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci. In caso di mancato conferimento della qualifica di Socio, il Consiglio comunica la decisione all'interessato. Quest'ultima decisione deve essere motivata e potrà essere rivalutata trascorsi almeno 6 mesi.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci venisse meno, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Sono Soci gli iscritti all'Associazione che hanno ottenuto tale qualità a seguito di deliberazione positiva del Consiglio e che hanno versato la quota associativa. I Soci si impegnano a prestare attivamente la propria opera nell'ambito delle attività dell'Associazione indicate più specificatamente agli Art 4, 4bis e 4ter in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere iscritti all'Associazione quali Volontari o Soci previo l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi ed esserne eletti quali componenti;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa;
- f. esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I punti a), c) e d) si applicano ai Soci ed ai Volontari iscritti, indipendentemente dalla loro qualifica di Socio.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione;
- d. per recesso;

In particolare:

- a. Morosità: perde di diritto la qualità di Socio per morosità il Socio che non ha versato la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio.
- b. Decadenza: Perde di diritto la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. Il Socio decaduto per esser divenuto lavoratore retribuito dall'Associazione può chiedere al Consiglio, al cessare dell'impiego subordinato o della collaborazione autonoma, di iscriversi nuovamente all'Associazione e, in caso di precedente possesso della qualifica di Socio, richiedere al contempo di riottenere sin da subito tale qualità. Sulla nuova iscrizione, così come sulla riassegnazione immediata della qualifica di Socio, delibera insindacabilmente il Consiglio.

C. Esclusione: Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto o del Regolamento dell'Associazione, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d. Recesso: Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è esecutivo dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il Socio, prima di essere sottoposto ai provvedimenti di cui alla lettera c) deve essere informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

La perdita per esclusione della qualità di Socio di cui alla lettera c) è deliberata dal Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione.

Il provvedimento di cui alla lettera c) è esecutivo dal momento della comunicazione al Socio effettuata a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

I provvedimenti alle lettere b), c), d) si applicano anche ai Volontari non Soci. La competenza e le modalità per disporre la perdita della qualità di Volontario vengono determinate dal Regolamento dell'Associazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Le scritture contabili vengono tenute secondo quanto previsto dall'articolo 87 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4ter dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione

rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4ter dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il RUNTS con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. le quote associative;
- b. i contributi privati;
- c. i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. i contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. le donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. le rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. le attività di raccolta fondi;
- h. le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. la vendita di beni prodotti dai Soci curata direttamente dall'Associazione;
- j. la somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. la somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l. i proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4ter dello Statuto;
- n. ogni altra entrata ammessa del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-

to dall'Organo di controllo.

TITOLO IV - Rappresentanza legale

Art. 15 - Presidenza e Vicepresidenza

La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Ha facoltà di promuovere istanze amministrative e/o giudiziarie in ogni sede e in ogni grado di giurisdizione, anche nominando rappresentanti e/o avvocati e procuratori.

Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio (delle quali cura l'esecuzione) e dell'oggetto dell'Associazione.

Ha altresì il potere, previa approvazione da parte del Consiglio, di firmare polizze assicurative, acquistare ed alienare, per conto dell'Associazione, mobili ed immobili ed anche parte di essi, apporre firme e contrarre obblighi in convenzione con Enti pubblici e privati.

Per assicurare la continuità dell'attività dell'Associazione, il Consiglio, contemporaneamente alla nomina del Presidente, potrà nominare un Vicepresidente, al quale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, sono attribuiti gli stessi poteri dello stesso.

Titolo V - Organi associativi

Art. 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;
- d. il Responsabile del Corpo Volontari (o R.C.V.);
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Revisore Legale.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci e i Volontari, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso scritto, da comunicare ai Soci an-

che per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo.

Art. 19 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 21 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in loro mancanza, da un Socio designato dai presenti.

In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un segretario od un notaio con funzione di segretario verbalizzante quando previsto per legge o richiesto dall'organo amministrativo.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria adottano le

loro deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e quelle dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 23 - Intervento e rappresentanza

Ciascun Socio ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio non può avere più di tre deleghe.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Lo strumento telematico deve inoltre consentire l'identificazione univoca del Socio che partecipa con tale strumento.

Possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Volontari non Soci ai quali il Presidente dell'Assemblea può consentire di prendere la parola.

Art. 24 - Competenze

L'Assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il Regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sull'istituzione di eventuali sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;

- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 24bis - Assemblea ordinaria per
le elezioni degli organi sociali

L'Assemblea ordinaria per l'elezione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo), del Responsabile Corpo Volontari e dell'Organo di Controllo delibera con voto segreto che può essere espresso dai Soci anche in tempi differiti nel corso della durata dell'Assemblea stessa.

Le funzioni di Presidente e di Segretario in questa Assemblea sono svolte dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale, al termine dell'Assemblea, proclama i risultati e gli eletti. In caso di parità dei consensi è eletto il candidato più anziano di età associativa.

Le modalità di elezione dei predetti organi sociali, nonché di raccolta delle candidature e di voto, di convocazione e durata dell'Assemblea, di composizione e funzionamento della Commissione Elettorale e di proclamazione dei risultati e degli eletti sono stabilite dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 25 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, o Consiglio Direttivo (denominato anche Consiglio), è composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, secondo quanto deliberato preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente e compreso il Responsabile Corpo Volontari.

Tutti i componenti del Consiglio devono essere Soci dell'Associazione da almeno tre anni. Il Consiglio dura in carica tre anni, e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci e può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

La carica di Responsabile Corpo Volontari è incompatibile con quelle di Presidente e di Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce una volta al mese, a meno che non si ravvisi la motivata necessità di posticipare la riunione nel termine più ampio di 60 giorni. Il Consiglio si può inoltre riunire quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne

sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 26 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, può partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 27 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sul conferimento della qualifica di Socio se-

- condo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio per esclusione e per inattività secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione;
 - g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di Legge;
 - h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
 - j. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4ter del presente Statuto;
 - k. designa il Presidente ed il Vicepresidente;
 - l. nomina con la stessa durata del Consiglio:
 - a. il Direttore Sanitario
 - b. eventuali altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione i quali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio come consulenti;
 - m. provvede alla nomina della Commissione Elettorale;
 - n. conferisce ai singoli Consiglieri incarichi di lavoro nell'ambito dell'attività dell'Associazione;
 - o. controlla tutta l'attività dei suoi organi;
 - p. esamina e decide sulle relazioni del Presidente del Consiglio, del Direttore Sanitario e del Responsabile del Corpo Volontari;
 - q. del suo operato risponde direttamente all'Assemblea.

Art. 28 - Vacanza di componenti e
decadenza degli organi sociali

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione, che nel frattempo in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi. Il Regolamento dell'Associazione può prevedere una diversa modalità di sostituzione del Responsabile Corpo Volontari.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, nonché da Enti e da privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare rappresentanti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli poi a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 30 - Responsabile del Corpo volontari (R.C.V.)

Il Responsabile del Corpo Volontari è un componente dell'Organo di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di organizzare, promuovere e sovrintendere tutte le attività del Corpo Volontari nelle modalità previste dal Regolamento.

Art. 31 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) anni.

In caso di organo collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; i membri possono essere eletti anche fra non soci e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 32 - Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge vigente.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'Organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 33 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi di legge, o qualora sia ritenuto opportuno, e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 34 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il registro dei volontari nel quale vengono iscritti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b. il libro degli Soci con l'indicazione dei Soci;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta inoltrata all'Organo di Amministrazione.

Titolo VI - Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Regolamenti

L'Associazione è dotata di un Regolamento Generale dell'Associazione il quale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riu-

nioni del Consiglio;

b. individua le modalità di informazione dagli Associati circa le attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del Responsabile Corpo Volontari, del Direttore Sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare Regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione e
devoluzione del patrimonio

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, individuati con delibera dell'Organo Amministrativo ed operanti sul territorio di Milano.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e ai principi regolatori dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO SIMONE AMBROSINI

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo